



**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
DELLE RIDUZIONI O ESENZIONI
DI TRIBUTI A FRONTE DI INTERVENTI
PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO
(C.D. “BARATTO AMMINISTRATIVO”)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 16/11/2015

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina nell'ordinamento dell'Unione e dei Comuni ad essa aderenti il c.d. "baratto amministrativo" (nel seguito BA), di cui all'art.24, L. n. 164/2014 ("Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio"), il quale introduce la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati.
2. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità d'interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano.
3. L'Unione, pertanto, stabilisce la possibilità di accettare una prestazione personale di natura lavorativa, in sostituzione del pagamento di tributi locali inerenti la tipologia di prestazione posta in essere.
4. Tale agevolazione si può cumulare con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata forma d'intervento di politica sociale in luogo di beneficenza pubblica, tuttavia, data la natura anche finanziaria dell'operazione, la quale comporta la rinuncia da parte dell'Ente a parte dei propri introiti tributari, la concessione non può prescindere dal generale criterio di economicità dell'azione amministrativa.

Art. 2 – Destinatari del BA

1. Il BA è strumento dedicato ai cittadini i quali non siano stati in grado di provvedere al pagamento di tributi locali iscritti a ruolo nell'anno precedente la presentazione della domanda.
2. I destinatari del BA svolgono prestazioni in sostituzione del pagamento delle somme dovute senza che ciò possa essere considerato, in alcun modo, lavoro subordinato, operando a titolo di volontariato, in modo spontaneo e gratuito, in una logica di sussidiarietà e non di sostituzione degli operatori pubblici. L'Unione o i Comuni, pertanto, non rivestono nei confronti degli stessi alcun ruolo di "datore di lavoro".

Art. 3 – Tributi cui è applicabile il BA

1. Il BA, in relazione alle tipologie di prestazione che è possibile deferire all'intervento sussidiario dei privati disponibili, è applicabile alle somme dovute a titolo di TARI e TASI.

Art. 4 – Individuazione dell'importo complessivo e dei limiti individuali autorizzabili

1. Annualmente il responsabile dell'Area finanziaria predispone un prospetto riepilogativo dell'ammontare dei tributi non versati nell'anno precedente.
2. Sulla base di tale prospetto, la Giunta dell'Unione stabilisce con specifica deliberazione l'importo massimo complessivo equivalente delle concessioni di BA.
3. Con la stessa deliberazione sono altresì stabiliti, se ritenuto opportuno, i limiti individuali dell'agevolazione.

Art. 5 – Quantificazione delle prestazioni personali

1. Annualmente il Responsabile dell'Area tecnica predispone uno o più progetti nei quali possano essere impegnati i cittadini morosi i quali si rendano disponibili al BA.
2. Ogni progetto è gestito e coordinato dal servizio manutenzioni e deve essere misurabile in ore lavorative, a ciascuna delle quali è assegnato un valore pari ad € 10,00 (Euro dieci/00), corrispondente al costo che il Comune dovrebbe sopportare per l'erogazione di un *voucher* per prestazioni di tipo accessorio.
3. Il valore delle prestazioni personali erogate da ciascun cittadino è cumulabile fino all'estinzione del debito fiscale o fino a concorrenza con il limite massimo di cui all'art. 4, comma 3, ove fissato.
4. Non sono comunque ammesse prestazioni di durata inferiore a dodici ore.
5. L'attività assegnata al richiedente il BA deve essere svolta personalmente dal richiedente stesso e non è

delegabile a terzi in nessun caso.

6. Il personale cui è affidato il coordinamento annota la durata delle prestazioni svolte e trasmette al servizio tributi un rapporto riepilogativo relativo al termine della prestazione di ciascun cittadino aderente al BA affinché si provveda alla definizione della compensazione.

Art. 6 – Soggetti ammissibili e criteri di preferenza

1. Destinatari del BA sono i cittadini iscritti nei ruoli dei tributi locali negli anni precedenti i quali non abbiano provveduto ai dovuti pagamenti, maggiorenni e che non abbiano raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia, nonché abili al lavoro, comunque con indicatore ISEE non superiore ad € 8.500,00 (Euro ottomilacinquecento/00).

2. Nel caso in cui l'importo totale delle richieste corrisponda ad un valore superiore a quello fissato per il BA con la deliberazione di cui all'art. 4, comma 2, sarà stilata una graduatoria a scorrimento che privilegi i soggetti socialmente più deboli, assegnando un punteggio secondo i seguenti criteri:

status	Condizione	punti
Economico	ISEE sino a € 2.500	35
	ISEE sino a € 4.500	20
	ISEE sino a € 6.500	10
Lavorativo	Stato di disoccupazione dell'obbligato	25
	Stato di inserimento in cassa integrazione dell'obbligato	10
Sociale	Nucleo familiare monoreddito con minori o disabili a carico	35
	Nucleo familiare con minori o disabili a carico	25
	Nucleo familiare monoreddito	10
Altro	Assenza di assegnazione di contributi sociali nell'anno di riferimento	5

3. I punteggi relativi ai vari status sono cumulabili ed il punteggio massimo conseguibile è pari a 100.

Art. 7 – Istanza di ammissione al BA

1. I soggetti che siano nelle condizioni di richiedere l'ammissione al BA, secondo i requisiti di cui al precedente art. 6, possono presentare apposita istanza, compilando l'apposito modello disponibile sul sito internet istituzionale e presso l'Ufficio Tributi entro il 31 Marzo di ogni anno.

2. L'Ente provvederà ad istruire i procedimenti e a dare notizia dell'ammissione o esclusione dal programma entro il 31 Maggio.

3. Eventuali istanze tardive potranno essere ammesse, secondo l'ordine di protocollo, solo qualora le istanze presentate nei termini non abbiano esaurito il *plafond* prestabilito per il BA con la deliberazione di cui al precedente art. 4, comma 2.

4. Nell'istanza, oltre ai dati anagrafici ed agli importi che il contribuente non è stato in grado di pagare, devono essere indicate le disponibilità giornaliere ed orarie di tempo da dedicare all'esecuzione dei progetti di BA, comprese eventuali situazioni particolari di cui gli uffici debbano tenere conto nell'assegnazione delle prestazioni e nella redazione del calendario di esecuzione delle medesime.

5. Dovrà, inoltre, essere necessariamente allegata dichiarazione ISEE in corso di validità.

Art. 8 – Procedimento di ammissione al BA

1. L'ammissione al BA è determinata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio tributi, previa verifica:

a. della correttezza formale e sostanziale delle istanze;

b. della continenza del *plafond* fissato dalla Giunta rispetto alla somma delle domande presentate; in caso negativo dovrà provvedersi alla redazione della graduatoria di cui all'art. 6, comma 2.

c. dell'esistenza di progetti cui sia possibile assegnare l'istante.

2. Se ritenuto opportuno in relazione alla tipologia di progetti predisposti dall'Ufficio tecnico, potranno essere svolti colloqui individuali di natura attitudinale, alla presenza di una commissione formata dal Responsabile del servizio tributi, dal Responsabile del servizio manutenzioni, coadiuvati da un operatore del medesimo servizio manutenzioni, le cui eventuali risultanze negative potranno essere causa di esclusione dal BA.

3. Dopo l'ammissione, il cittadino dovrà prendere visione del progetto assegnato contenente l'espressa indicazione del numero complessivo di ore da svolgere per realizzare il BA, comprensivo di quanto previsto al successivo art. 10, comma 2, e sottoscrivere il progetto per definitiva approvazione.

Art. 9 – Obblighi del cittadino ammesso al BA

1. Il cittadino ammesso al BA è tenuto a rispettare, salvo giusta causa o giustificato motivo, da comunicarsi con tempestività nelle modalità che saranno concordate con l'Ufficio, il calendario e gli orari stabiliti dall'Ente per l'esecuzione delle attività.

2. Nella fissazione del calendario si terrà conto delle eventuali esigenze lavorative o familiari comunicate dal cittadino.

3. Le attività saranno misurate in un numero di ore equivalenti, il quale dovrà corrispondere, secondo il criterio di cui all'art. 5, comma 2, al debito maturato, arrotondato alla decina di Euro, secondo le normali regole algebriche.

4. In caso di assenza ingiustificata e, in ogni caso, di mancato rispetto delle tempistiche, l'ufficio tecnico provvederà a richiamare il cittadino al rispetto degli obblighi assunti.

5. Dopo tre richiami, previa formale contestazione e sentite le eventuali giustificazioni prodotte, il Responsabile dell'Ufficio tecnico potrà comunicare all'Ufficio tributi la decadenza dal progetto.

La decadenza comporterà il ripristino integrale dell'obbligo fiscale maturato, con esclusione di qualsiasi decurtazione parziale.

6. Il cittadino ammesso al BA, inoltre, è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza del buon padre di famiglia ed a mantenere un comportamento corretto e idoneo al corretto svolgimento delle mansioni affidate.

Art. 10 – Obblighi dell'Unione verso il cittadino ammesso al BA

1. Il cittadino ammesso al BA riceverà adeguata informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sarà provvisto di cartellino identificativo e vestiario protettivo, ove necessario in relazione alle mansioni affidate.

2. Il costo delle eventuali dotazioni personali non riutilizzabili (scarpe, guanti, ecc.) sarà addebitato al cittadino sotto forma di ore progettuali aggiuntive; dette dotazioni, al termine del progetto, saranno assegnate all'utilizzatore.

3. L'Unione provvederà, inoltre, a fornire gli strumenti ed i materiali necessari per lo svolgimento delle attività assegnate.

4. L'Unione provvederà, infine, alle necessarie coperture assicurative per i danni che il cittadino ammesso al BA possa provocare o subire durante l'attività, fatte salve le normali regole di attribuzione di responsabilità personale, in particolare nei casi di dolo o colpa grave.